



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione centrale

Area gestione delle risorse umane

Settore personale tecnico e amministrativo

Prot. n. 44298 del 31.05.2018 Allegati /

Anno \_\_\_\_ tit. \_\_\_\_ cl. \_\_\_\_ fasc. \_\_\_\_

Al Personale tecnico-amministrativo

Ai Collaboratori Esperti Linguistici

e p.c. Alle OO.SS. e RSU di Ateneo

LORO SEDI

OGGETTO: CCNL 19.04.2018 – implementazione applicativo START-WEB – chiarimenti operativi.

A seguito dell'entrata in vigore del CCNL 19.04.2018 sono state apportate alcune implementazioni al gestionale presenze per renderlo rispondente al nuovo dettato contrattuale.

Di seguito, quindi, le istruzioni operative per la corretta gestione degli istituti.

**A) Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari (art. 48 CCNL 19.04.2018).**

Tali permessi, pari a 18 ore annue, da riproporzionare in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, possono essere concessi compatibilmente con le esigenze di servizio, quindi con la necessaria autorizzazione del responsabile e non necessitano di alcuna documentazione giustificativa. Gli stessi, non fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora, non possono essere presi nella medesima giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore (siano essi previsti da legge, dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruite a ore). Il mancato rispetto di tale disposizione comporterà la trasformazione in debito orario delle ore dei permessi fruiti.

I permessi in questione possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell'intera giornata lavorativa e, in tale ipotesi, il monte ore a disposizione viene eroso, convenzionalmente, per 6 ore.

Relativamente all'interpretazione di tale punto abbiamo inoltrato apposito quesito all'Aran e nelle more di una risposta in merito, il personale potrà fruire di tali permessi per la durata dell'intera giornata lavorativa ma nel caso in cui l'orario di lavoro della giornata è diverso da 6 ore (7 ore e 12 minuti, 9 ore) l'eccedenza sarà considerata debito orario.

Il citato art. 48 del CCNL 19.04.2018 sostituisce l'art. 30, comma 2 del CCNL 16.10.2008 (18 ore di permesso retribuito per nascita figli o per gravi motivi personali o familiari).

Per poter usufruire di questo istituto il dipendente dovrà richiedere il permesso inserendo **preventivamente**, sul cartellino web, la voce base "PERMESSI PER PARTICOLARI MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI", la cui prima ora non può essere frazionata. L'orario preventivamente caricato, verrà automaticamente sostituito dall'applicativo Start Web con l'orario effettivo risultante dalle timbrate. Con l'autorizzazione del responsabile il permesso richiesto, così validato, viene acquisito sul cartellino web, pertanto il dipendente non deve inviare alcun documento giustificativo al Settore personale tecnico e amministrativo.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione centrale

Area gestione delle risorse umane

*Settore personale tecnico e amministrativo*

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Allegati \_\_\_\_\_

Anno \_\_\_\_\_ tit. \_\_\_\_\_ cl. \_\_\_\_\_ fasc. \_\_\_\_\_

## **B) Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (art. 51 CCNL 19.04.2018).**

Si tratta di permessi riconosciuti al dipendente, nella misura massima di 18 ore annue, da riproporzionare in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro, per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, sia su base oraria che giornaliera. Tali permessi sono assimilati alle assenze per malattia, sia ai fini del comporta che del regime economico.

Ai fini del computo del periodo di comporta ogni 6 ore di permesso fruito su base oraria corrispondono convenzionalmente a un'intera giornata lavorativa. Tali permessi possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In tale ipotesi l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. In caso di permesso su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia. Anche questi permessi sono incompatibili con l'utilizzo, nella medesima giornata, delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore (siano esse previsti da legge, dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruito). Il mancato rispetto di tale disposizione comporterà la trasformazione in debito orario delle ore dei permessi fruiti.

Per poter usufruire di questo istituto il dipendente deve presentare richiesta con un preavviso di almeno tre giorni, salvo casi di particolare e comprovata urgenza, nel qual caso deve presentare domanda nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario del giorno in cui si intende usufruire del permesso, sia esso giornaliero o orario, dandone comunicazione all'ufficio di appartenenza e alla segreteria telefonica del Settore Personale tecnico e amministrativo (0862 432045 entro le ore 9:00).

Il permesso va inserito preventivamente sull'applicativo presenze utilizzando la voce base "PERMESSI MEDICI", in seguito, per l'autorizzazione, deve necessariamente essere inviata al Settore Personale tecnico e amministrativo l'attestazione con **l'indicazione dell'orario**, redatta dal medico o dal personale amministrativo, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

L'imputazione a malattia dell'assenza, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico, può avvenire solo nei casi in cui c'è concomitanza con situazione di incapacità lavorativa.

L'incapacità lavorativa può essere conseguenza di una patologia in atto oppure può dipendere dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico della visita o della prestazione sanitaria.

In entrambi i casi l'assenza è giustificata con attestazione di malattia. L'attestazione dovrà essere del medico curante nel primo caso, comunicata all'Amministrazione secondo le modalità ordinarie previste in tale ipotesi (attestato telematico), del medico o del personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o prestazione sanitaria nel secondo caso (attestato con l'individuazione dell'orario, inoltrata direttamente dal dipendente o trasmessa, anche per via telematica, dal medico o dalla struttura).

Nell'ipotesi di controllo medico-legale, l'assenza dal domicilio è giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione centrale

Area gestione delle risorse umane

*Settore personale tecnico e amministrativo*

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Allegati \_\_\_\_\_

Anno \_\_\_\_\_ tit. \_\_\_\_\_ cl. \_\_\_\_\_ fasc. \_\_\_\_\_

Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari prestabiliti. I lavoratori producono tale certificazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario, ove previsto. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, secondo quanto suddetto, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.

**E' appena il caso di dire che non verranno presi in considerazione giustificativi difformi da quanto previsto. Pertanto assenze orarie si trasformeranno in debito orario, assenze giornaliere si trasformeranno in ferie, prelevando dalla disponibilità di quelle più datate.**

Resta fermo che per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, il dipendente può usufruire anche dei permessi orari a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali.

A partire dal mese di maggio 2018 verranno valorizzati due contatori, entrambi di 18 ore per "particolari motivi personali o familiari" e l'altro per "permessi medici" (relativo, quest'ultimo, alle assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici).

Tutti i permessi per "gravi motivi", ex art. 30, comma 2, del CCNL 16.10.2008, che sono stati fruiti a partire dal 01.01.2018 verranno automaticamente "scaricati" nel contatore dell'istituto "particolari motivi personali o familiari", di conseguenza il relativo monte ore (18 ore) verrà eroso delle ore già fruiti. La sola eccezione sarà costituita da eventuali richieste già inoltrate ai sensi dell'articolo 51 del CCNL 19.04.2018, riguardante assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. In tal caso i relativi permessi saranno imputati al contatore per "permessi medici" e al dipendente che ne ha fruito verrà applicata la disciplina dettata dal suddetto articolo 51.

## **C) Permessi di cui all'art. 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 49 CCNL 19.04.2018).**

I 3 giorni di permesso, di cui all'art. 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.

Per poter usufruire di questo istituto il dipendente dovrà richiedere il permesso inserendo **preventivamente**, sul cartellino web, la voce base "LEGGE 104 (giornata intera)" oppure "LEGGE 104 (ad ore)". Nel caso di permesso orario lo stesso verrà automaticamente sostituito dall'applicativo Start Web con quello effettivo risultante dalle timbrate. La validazione di tale richiesta, da parte del competente Settore personale tecnico e amministrativo, determina l'aggiornamento del relativo contatore, diverso a seconda che si tratti di permesso giornaliero o orario.

Il dipendente ha la facoltà di scegliere tra i permessi orari o giornalieri, scelta che deve effettuare al momento dell'istanza iniziale per la concessione del beneficio. Tuttavia, previa richiesta, è possibile modificare la tipologia di fruizione (permesso giornaliero od orario), fermo restando che la modifica non potrà avvenire in corso di mese.

Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, di norma, deve predisporre una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese.



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA**  
Amministrazione centrale  
Area gestione delle risorse umane  
*Settore personale tecnico e amministrativo*

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Allegati \_\_\_\_\_

Anno \_\_\_\_\_ tit. \_\_\_\_\_ cl. \_\_\_\_\_ fasc. \_\_\_\_\_

In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso, sia esso giornaliero o orario, dandone comunicazione all'ufficio di appartenenza e alla segreteria telefonica del Settore Personale tecnico e amministrativo (0862 432045 entro le ore 9:00).

L'Aquila, **30 MAG. 2018**

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Pietro Di Benedetto)

